

Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), hanno l'obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.

Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) non aventi alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza ulteriori obblighi di denuncia o versamento nei confronti della stessa (esclusi eventuali versamenti al Fondo Prevedi) , fino a quando non assumano lavoratori operai.

Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:

Legge n° 55/1990 art. 18

D. Lgs. n° 163/2006 artt. 40 comma 4 e 118 comma 6

D. Lgs. n° 81/2008 art. 90